Acquedotto del Fiora

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

ai sensi dell'art. 50 Comma 5 del d.Lgs. 36/2023

Approvato nella seduta del CdA con delibera 20187 del 07/07/2023

Integrato con determina prot. 5459 del 29/02/2024

Integrato con determina prot. 30533 del 27/10/2026

Edizione ottobre 2026

Indice

PREMESSE

TITOLO I - Applicabilità del Regolamento e Responsabile del Progetto

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Responsabile del Progetto (RUP)

TITOLO II - Procedure di affidamento

Art. 3 - Gara fra operatori economici iscritti ad un Sistema di Qualificazione o ad un Albo di fornitori di Beni e/o di prestatori di Servizi/lavori

Art. 4 - Criterio di selezione degli inviti e Rotazione degli affidamenti

Art. 5 - Procedure aperte al pubblico

Art. 6 - Procedure ad inviti

Art. 7 - Affidamento senza gara

Art. 8 - Pubblicità

Art. 9 - Requisiti di partecipazione e garanzie

Art. 10 - Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Art. 11 - Criteri di selezione delle offerte ed offerte anormalmente basse

Art. 12 - Procedure telematiche

Art. 13 - Operazioni di gara

Art. 14 - Codice Etico, Codice Comportamentale e certificazione ISO 37001

Art. 15 - Sistemi di qualificazione e Albi Fornitori

TITOLO III - Acquisti di Gruppo

Art. 16 - Contratti di Uso Comune

Premesse

Quadro Normativo e Finalità

La Società ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. (nel prosieguo "la Società") si configura come impresa pubblica operante nei settori speciali, ai sensi degli artt. 146 – 152 (Libro III, Parte I) del D.Lgs. 36/2023 ("Codice dei Contratti Pubblici", nel prosieguo anche "il Codice").

In virtù dell'art. 50, comma 5 del Codice, e in conformità ai principi eurounitari e generali stabiliti dal Libro I, Parte I, Titolo I del medesimo decreto, la Società adotta il presente Regolamento interno per disciplinare gli affidamenti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Attraverso la presente disciplina, la Società intende perseguire l'affidamento e l'esecuzione dei contratti con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, garantendo il pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Coordinamento tra i Regolamenti di Acquedotto del Fiora S.p.A.

A seguito dell'introduzione del nuovo Regolamento Vendor Rating, le cui disposizioni integrano la disciplina aziendale vigente, il presente testo e il Regolamento di Qualifica dei Fornitori devono essere interpretati e applicati in combinato disposto con il suddetto impianto normativo, tenendo conto delle rispettive disposizioni e dei relativi ambiti di applicazione.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

TITOLO I - Applicabilità del Regolamento e Responsabile del Progetto

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica:

- ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie - di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 come individuate dai Regolamenti CE pro tempore vigenti - affidati da Acquedotto del Fiora S.p.A. operanti nei "settori speciali" di cui agli artt. 146 e ss. del Codice;
- ai contratti di qualsiasi importo esclusi dall'applicazione del Codice o c.d. "estranei", affidati da Acquedotto del Fiora S.p.A., laddove espressamente richiamato negli atti della selezione;
- ai contratti di qualsiasi importo affidati da Acquedotto del Fiora S.p.A. che non sono tenute all'applicazione del Codice, laddove espressamente richiamato negli atti della selezione.

Art. 2 - Responsabile del Progetto (RUP)

Al fine di prevedere una disciplina rispondente alla propria organizzazione rispetto alle funzioni del RUP, in conformità all'art. 141 comma 4 lettera b) del Codice, Acquedotto del Fiora S.p.A. stabilisce che per ogni intervento sarà individuato un RUP (Responsabile Unico di Progetto) mediante apposito provvedimento di nomina a cura del Responsabile dell'Unità proponente l'intervento o dell'Amministratore Delegato secondo l'organigramma aziendale.
Il provvedimento di nomina dovrà essere richiamato obbligatoriamente nella determina di approvazione del progetto o nella relazione a contrarre per l'avvio delle procedure di affidamento di un lavoro, servizio o fornitura.
Nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni il RUP ha facoltà di nominare i Responsabili per le diverse fasi attuative relative al contratto da affidare.
Il ruolo del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed esecuzione è affidato preferibilmente allo stesso soggetto, resta possibile, nel caso in cui i carichi di lavoro non lo consentano, l'affidamento a soggetti differenti, le cui nomine saranno effettuate di volta in volta con specifico provvedimento.
In caso di mancata nomina del responsabile di fase lo svolgimento della funzione resta in capo al Responsabile Unico di Progetto come sopra individuato.
Le relative responsabilità saranno ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP nel rispetto dell'art. 15 del Codice e del relativo Allegato 1.2 (che disciplina l'attività del RUP) alla cui osservanza si è tenuti.
In caso di mancata nomina del responsabile Unico di Progetto le funzioni saranno direttamente assolte dal Responsabile dell'Unità Organizzativa preposta alla gestione del contratto.
Per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture d'importo inferiore ad € 5.000,00 il Responsabile Unico di Progetto sarà nominato con apposito provvedimento da parte del Responsabile dell'Unità preposta alle attività di Procurement tra i diretti riporti dell'Unità.
In ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 15 e dall'allegato I.2 resta in capo al Responsabile Unico di Progetto o suo delegato di fase, la rendicontazione del ciclo di vita dell'appalto.
Nell'ambito degli affidamenti d'importo inferiore ad € 5.000,00 resta l'obbligo, in capo all'unità richiedente, della trasmissione dei dati relativi alla fase esecutiva dell'affidamento al fine di consentire la corretta rendicontazione del CIG.

TITOLO II - Procedure di affidamento

Art. 3 - Gara fra operatori economici iscritti ad un Sistema di Qualificazione o ad un Albo di fornitori di Beni e/o di prestatori di Servizi/lavori

Essendo operativo un Sistema di Qualificazione in Acquedotto del Fiora, come previsto dall'art. 141 comma 4 lettera a) del Codice e dall'allegato 2.1, mediante pubblicazione del relativo avviso istitutivo su GUUE, si procederà all'espletamento di gara fra le imprese in possesso di qualificazione adeguata alla tipologia e classifica dell'affidamento.

Considerata la volontà di Acquedotto del Fiora S.p.A. di perseguire nell'affidamento dei suoi contratti il pieno rispetto dei principi eurounitari nonché dei Principi Generali di cui al Libro I Parte I Titolo I del Codice, con particolare riguardo alla necessità di affidare con la massima tempestività ed il miglior rapporto qualità/prezzo e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che ha stabilito disciplinare l'affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria secondo le seguenti modalità:

- **per lavori** d'importo pari o superiore ad € 150.000 e inferiore ad € 1.000.000, si procederà mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 6 (sei) operatori economici, ove esistenti, individuati tra gli operatori iscritti nel Sistema di Qualifica o nell'anagrafica di Acquedotto del Fiora S.p.A., per la classe d'importo lavori;
- **per lavori** d'importo pari o superiore ad € 1.000.000 e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 c.2 del Codice, si procederà mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, individuati tra gli operatori iscritti nel Sistema di Qualifica o nell'anagrafica di Acquedotto del Fiora S.p.A., per la classe d'importo lavori;
- **per servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 c.2 si procederà mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 6 (sei) operatori economici, ove esistenti, individuati tra gli operatori iscritti nel Sistema di Qualifica o nell'anagrafica di Acquedotto del Fiora S.p.A., per la classe d'importo lavori.

La selezione dei soggetti da invitare alle procedure di cui sopra è demandata alle disposizioni del successivo Articolo 4, da applicarsi in coordinamento e in conformità con le previsioni del Regolamento Vendor Rating societario.

Art. 4 - Criterio di selezione degli inviti e rotazione degli affidamenti

In linea con i principi ispiratori del Codice, con particolare riferimento al principio del Risultato (Art. 1) nel quale si traduce l'interesse primario di Acquedotto del Fiora S.p.A., ovvero di affidare il contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività, efficienza ed efficacia, Acquedotto del Fiora S.p.A. intende disciplinare la selezione degli inviti - effettuati mediante il proprio Sistema di Qualificazione o elenchi di fornitori – come nei punti successivamente indicati, beneficiando dell'indiscusso vantaggio in termini di prontezza nell'esecuzione dell'affidamento e di maggiori conoscenze delle peculiarità del territorio caratterizzato da un fattore di complessità elevato, espresse dalle imprese che operano nel medesimo ATO rispetto a coloro i quali operano in realtà geograficamente lontane.

Si procederà pertanto alla selezione degli operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni di volta in volta da affidare individuando:

1) 50% degli o.e. tra le imprese con sede legale e/o operativa ubicata in uno dei 55 Comuni che compongono la "Conferenza Territoriale Ottimale 6 Ombrone" come risultante da Visura Camerale aggiornata.
2) 50% degli o.e. invitati tra le imprese le cui sedi legali sono ubicate nel restante territorio.

In via del tutto residuale, in conformità all'art. 3 comma 4 dell'allegato II.1 del Codice si procederà all'utilizzo del sorteggio quale ultimo criterio di selezione nel caso in cui il ricorso ad altri criteri comporti oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

L'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti è applicato quando la Stazione Appaltante procede a una limitazione del numero degli operatori economici da consultare. L'operatività di tale principio è regolata dalle prescrizioni contenute nel presente testo, da interpretarsi e applicarsi in combinato disposto con i criteri di valutazione previsti dal Regolamento di Vendor Rating.

In ottemperanza al disposto normativo ed al fine di garantire la massima trasparenza dell'operato, Acquedotto del Fiora S.p.A. si impegna a rendere tempestiva pubblicità degli inviti di volta in volta effettuati nel verbale redatto della medesima seduta pubblica.

Art. 5 - Procedure aperte al pubblico

Laddove l'affidamento abbia ad oggetto delle tipologie di lavori, beni o servizi per le quali non è stato istituito un Sistema di Qualificazione, o Albo Fornitori, si procederà mediante "procedura aperta al pubblico", indetta secondo le modalità di pubblicazione di cui al successivo art. 8.
Si procederà mediante indizione di gara aperta al pubblico anche laddove, pur nella vigenza di un Sistema di Qualificazione/Albo fornitori, si intenda ricorrere ad un nuovo sollecito del mercato.
Acquedotto del Fiora si riserva di non ammettere la partecipazione di operatori economici costituiti in raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) nelle procedure ove non siano previsti requisiti di partecipazione tecnico-organizzativi o economico-finanziari cumulabili, come disciplinato nel dettaglio nei documenti di indizione della singola procedura di gara.

Art. 6 - Procedure ad inviti

Laddove l'appalto abbia ad oggetto delle tipologie di lavori, beni o servizi per le quali non è stato istituito un Sistema di Qualificazione, o Albo Fornitori, qualora il novero delle imprese dotate di esperienza tecnico professionale relativa alla prestazione da eseguire sia ristretto e in tutti gli altri casi in cui sussistano i presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici per non ricorrere alla gara con bando o fra imprese qualificate, si potrà procedere mediante gara ad inviti.

Art. 7 - Affidamento senza gara

Il ricorso agli affidamenti non preceduti da confronto competitivo è ammesso nelle seguenti ipotesi:

- per lavori d'importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture d'importo inferiore ad € 140.000, si procederà con l'affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici o senza consultazione con provvedimento di scelta adeguatamente motivato nella Relazione a Contrarre, assicurando che siano selezionati soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali individuati tra gli operatori iscritti nel Sistema di Qualifica o nell'anagrafica di Acquedotto del Fiora S.p.A.;
- in tutti i casi in cui ricorrono le condizioni di cui all'Art. 158 del Codice (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando);
- negli altri casi di deroga espressamente previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, oltre che per i contratti non soggetti all'applicazione del D.Lgs. 36/2023.

Art. 8 - Pubblicità

Il presente Regolamento interno è pubblicato sul profilo di committente della Società Acquedotto del Fiora. Accedendo alla sezione dedicata ai Fornitori presente all'indirizzo www.fiora.it sarà possibile consultare il presente regolamento e gli avvisi relativi alle gare in corso.
Si precisa che, nel caso di procedure di affidamento diverse dalla gara aperta al pubblico, la visualizzazione dei risultati sarà riservata ai soli operatori economici invitati.
La Società si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto da affidare.

Art. 9 - Requisiti di partecipazione e garanzie

Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società Acquedotto del Fiora in applicazione del presente regolamento, dovranno possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 94, 95 e 100, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, per i requisiti di idoneità economico finanziaria e tecnico professionale di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo, come consentito dall'Art. 168 comma 2 si applica la disciplina contenuta nel Regolamento del Sistema di Qualificazione di Acquedotto del Fiora S.p.A.
La costituzione della garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'Art. 53 e dell'Art. 106 D.Lgs 36/2023, non è richiesta nella sottosoglia salvo che nelle procedure negoziate sopra l'alveo dell'affidamento diretto, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura. La richiesta dovrà essere indicata nella documentazione di gara.
Nell'ambito degli affidamenti di competenza del presente regolamento, all'esecutore del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva, ai sensi dell'Art. 53 c. 4 del D.Lgs 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale. Resta possibile non richiedere la garanzia definitiva, l'eventuale esclusione deve essere prevista nella documentazione di gara.

Art. 10 - Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Nelle procedure di affidamento indette dalla Società in applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG) ed il pagamento del contributo attraverso il sistema SIMOG, in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti emanate dalla stessa ANAC. Il presente articolo non trova applicazione in caso di appalti non assoggettati al D.Lgs. 36/2023.

Art. 11 - Criteri di selezione delle offerte ed offerte anormalmente basse

Per tutti gli affidamenti di cui al presente regolamento si procederà all'affidamento dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del minor prezzo, eccezion fatta per le seguenti fattispecie, in presenza delle quali – ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 - l'aggiudicazione avverrà esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato;
f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Le offerte saranno selezionate in base ad un criterio di aggiudicazione appropriato alle caratteristiche ed all'oggetto del contratto.
Salvo esplicito richiamo nell'avviso di indizione della singola procedura, i criteri per l'individuazione della soglia di anomalia non trovano applicazione con riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria pro tempore vigente.
Nelle fattispecie di cui sopra la Società si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110, comma 1 e 54 comma 1, ultimo periodo del D.lgs. 36/2023.
Quando il criterio di selezione dell'offerta è il minor prezzo, per gli affidamenti disciplinati mediante procedura negoziata nel presente regolamento, la Società può esercitare la facoltà di ricorrere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5, in applicazione dell'art. 54, comma 1del D.Lgs. 36/2023.
Art. 11.1 Metodo di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte
Salvo diversa indicazione della documentazione di gara, Il metodo di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte è il Metodo A) descritto nell'allegato II.2 al Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 12 - Procedure telematiche

Le procedure di cui al presente regolamento saranno espletate attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del Codice.
Resta possibile, in via del tutto residuale, procedere ad attivare la negoziazione mediante strumenti alternativi, ad esempio mediante PEC (Posta Elettronica Certificata).
Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica dovranno accreditarsi presso il portale partner Acquedotto del Fiora.
La partecipazione alle procedure on line non prevede, a carico dei concorrenti, alcun onere di partecipazione.
Si precisa che la documentazione presentata on line dovrà essere firmata digitalmente, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm.ii., in conformità alle indicazioni presenti nei documenti di gara.
La procedura di gara espletata per via elettronica prevede una prima fase di verifica, da parte del Seggio di gara, della documentazione richiesta negli atti di indizione della gara a corredo dell'offerta; le offerte presentate dagli operatori economici che non abbiano presentato una corretta e completa documentazione a corredo saranno escluse e pertanto non saranno visualizzate nella graduatoria finale, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio laddove ammesso ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 - Operazioni di gara

L'espletamento delle operazioni di gara è demandato ad apposito Seggio di gara, composto da almeno 3 componenti, e comunque sempre in numero dispari.
Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione adottato sia quello del minor prezzo, il Seggio di gara procede alla verifica della documentazione a corredo dell'offerta e successivamente alla valutazione dell'offerta economica. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione adottato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Seggio di gara procede alla sola verifica della documentazione a corredo dell'offerta, mentre la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è demandata ad apposita Commissione Giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 5. La Società, operando nei settori speciali e svolgendo esclusivamente negoziazioni mediante piattaforme telematiche, seleziona di regola, i componenti fra i dipendenti della stessa Società o delle altre Società del Gruppo. La nomina del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice viene predisposta dal Responsabile della funzione procurement secondo l'organigramma aziendale vigente.
Le medesime regole sono altresì applicabili alle nomine delle commissioni preposte alla verifica delle offerte anormalmente basse.
Nel corso della seduta, il Seggio di gara (nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo) o la Commissione Giudicatrice (nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) applica le modalità di aggiudicazione indicate nell'atto di indizione della procedura, prende atto dei risultati di gara ed a seguito della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale eventualmente richiesti, rimette gli atti agli organi preposti per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva che diviene subito efficace ai sensi dell'art. 17 c. 5.. I termini dilatori previsti per la stipula contrattuale non si applicano agli importi inferiori alle soglie europee ai sensi dell'Art. 18 comma 3.

Art. 14 - Codice Etico, Codice Comportamentale e certificazione ISO 37001

La Società disciplina le modalità comportamentali delle imprese concorrenti, appaltatrici e subappaltatrici e dei dipendenti della stazione appaltante, mediante il Codice Etico ed il Codice Comportamentale adottato da Acquedotto del Fiora, che disciplina, in concreto, le condotte rilevanti di coloro che operano a servizio della società e ne individua le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. Le imprese all'atto della partecipazione alla procedura di gara e/o della stipula del contratto dovranno accettare dette condizioni nel pieno rispetto della norma ISO 37001 "Sistema di Gestione Anticorruzione".

Art. 15 - Sistemi di qualificazione e Albi Fornitori

Acquedotto del Fiora ha istituito un proprio sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 141 comma 4 lettera a) del Codice, avente ad oggetto l'affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento.
Il sistema di qualificazione degli imprenditori prevede una classificazione sulla base di specifiche tipologie di lavorazioni/prestazioni, che possono essere suddivise in fasce di importo.
Il Sistema di qualificazione è interamente disciplinato da apposito Regolamento di qualificazione, che stabilisce i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'iscrizione al relativo Sistema di Qualificazione.
L'avviso sull'esistenza di un Sistema di Qualificazione è reso noto secondo le modalità di cui all'art. 162 del Codice.
È altresì facoltà di Acquedotto del Fiora di istituire degli Albi di fornitori di beni, servizi o lavori, per espletare gare di importo inferiore alla soglia comunitaria dandone adeguata pubblicità. In tal caso, la pubblicazione dei relativi avvisi avverrà sul sito della Società, nella sezione dedicata ai fornitori. Nell'avviso saranno indicati l'oggetto dell'albo, i requisiti di iscrizione e funzionamento, nonché i limiti di validità dello stesso.
Nell'ambito delle singole gare potranno comunque essere individuati requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli già richiesti per l'iscrizione al sistema di qualificazione.
L'istanza di iscrizione ad uno o più Sistemi di Qualificazione o Albi Fornitori sarà inoltrata on-line secondo le modalità indicate nel Regolamento.
Ai sensi dell'art. 134, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, Acquedotto del Fiora può utilizzare il Sistema di Qualificazione o l'Albo Fornitori istituito da un'altra società appartenente al Gruppo Acea, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

TITOLO III - Acquisti di Gruppo

Art. 16 – Contratti di Uso Comune

Per acquisti di beni, servizi e lavori comuni a due o più società del Gruppo, di cui all'allegato I, Acea potrà espletare una procedura selettiva in qualità di stazione appaltante anche in nome e per conto delle società soggette alla sua influenza dominante, recependo in fase di pianificazione i fabbisogni delle stesse; a valle della selezione, le società del Gruppo aderenti stipuleranno in proprio i relativi contratti con l'operatore economico individuato ad esito della gara, ferme restando le condizioni negoziate nel corso della procedura medesima.